

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SILIGO-BANARI -MARTIS PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE**

L'anno duemiladiciasette (2017), addì nove (9), del mese di Febbraio

TRA

1) IL COMUNE DI SILIGO, con sede in Via Francesco Cossiga, n.42, P.I. 00254280902, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Mario Sassu, nato a Sassari il 20.09.1968, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato, di seguito denominato anche come Comune "Capofila" o "Capo convenzione";

2) IL COMUNE DI BANARI, con sede in Piazza Antonio Solinas, n.1, P.I. 00257710905, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Antonio Carboni, nato a Genova il 07.07.1962, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato;

3) IL COMUNE DI MARTIS, con sede in Viale Trieste 1, P.I. 00274490903, rappresentato dal dal Sindaco pro tempore, Sig. Tiziano Antonio Gavino Lasia, nato a Martis (SS) il 22.12.1960, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato;

PREMESSO

che l'art. 98 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e l'art.10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi di Segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria;

con Decreto Legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge

30.07.2010, n.122, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e attribuite le relative funzioni alla Prefetture – UTG dei Capoluoghi di Regione; che i Comuni di Siligo, Banari e Martis, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 2 in data 31.01.2017, n. 2 in data 30.01.2017, n.1 in data 09.02.2017, dichiarate immediatamente eseguibili, ed allegate alla presente convenzione sotto le lett. A), B) e C), hanno stabilito di svolgere in forma associata il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i tre Comuni, e hanno individuato quale Comune capofila, quello di Siligo; che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n.267, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Ufficio Regionale competente", si intende la Prefettura UTG di Cagliari che sostituisce il Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali, di cui all'art.98 del D.lgs 18.08.20000, n.267 e al D.P.R. 04.12.1997, n.465.

ART.1 – OGGETTO

Il Comune di Siligo (classe IV), il Comune di Banari (classe IV) e il Comune di Martis (classe IV) stipulano la presente convenzione per svolgere in forma associata il servizio di Segreteria dei rispettivi Enti, avvalendosi delle prestazioni di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle

funzioni che, per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento dei Sindaci, sono attribuite a tale figura professionale.

ART. 2 – MODALITA' OPERATIVE

Lo svolgimento del servizio associato di segreteria comunale ha decorrenza dal 20 febbraio 2017.

L'orario settimanale tra i tre Comuni viene così ripartito:

- 12 ore settimanali presso il Comune di Siligo;

- 12 ore settimanali presso il Comune di Banari;

- 12 ore settimanali presso il Comune di Martis.

I giorni di lavoro saranno concordati tra il Segretario e i Sindaci dei Comuni associati. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle obiettive necessità di ciascuno dei Comuni interessati. A tal fine il Segretario, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei tre Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle esigenze che si dovessero presentare.

ART.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dal 20 febbraio 2017 e avrà durata fino a trenta giorni dopo la scadenza naturale del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Siligo.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale compete al Sindaco del Comune capoconvenzione, di concerto con i Sindaci dei Comuni di Banari e di Martis.

La revoca del Segretario comunale è ammessa nei soli casi previsti dall'art.100 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997. Qualora le cause di revoca riguardino tutti e tre i Comuni

convenzionati, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997

è curata dal Comune capo-convenzione. Qualora le cause di revoca

riguardino solamente un Comune convenzionato, la procedura prevista

dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è dallo stesso curata.

ART.5 – SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

Nel corso della durata della convenzione, ciascun comune ha la facoltà di

recedere da essa in qualsiasi momento. Il recesso dovrà essere deliberato dal

Consiglio comunale dell'Ente interessato. La cessazione del rapporto

convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare, o in assenza di

accordo, allo scadere dei 30 giorni dall'avvenuta comunicazione all'altro

Ente della deliberazione del recesso. Analoga comunicazione dovrà essere

notificata al Segretario comunale.

Potrà essere in ogni caso deciso con l'accordo espresso dai rispettivi Consigli

comunali lo scioglimento consensuale della convenzione.

Dalla data dello scioglimento consensuale o del recesso, il Segretario

dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente e a tempo pieno

l'Ufficio di Segreteria del Comune capo-convenzione, Comune di Siligo,

salvo diverso accordo tra i Sindaci e con l'accettazione del Segretario

comunale.

Della scadenza naturale o di quella anticipata, dovrà essere data altresì

comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, all'Ufficio Regionale

competente, della Prefettura del Comune capoluogo di Regione.

ART.6 – SEDE DI SERVIZIO

La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene fissata

presso il Comune di Siligo, capo convenzione.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI - SOSTITUZIONI

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Siligo, capo convenzione.

Le assenze per ferie, congedi ordinari e congedi straordinari e permessi sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione e comunicate per conoscenza agli altri Sindaci.

La concessione dell'aspettativa è autorizzata dal Sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con gli altri Sindaci.

Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali altri incarichi temporanei presso altri Enti compete al Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del segretario comunale, provvederà alla richiesta all'Ufficio regionale competente il Sindaco capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E

RIMBORSO SPESE

Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento, come stabilito dall'art.45 del vigente CCNL stipulato in data 16.05.2001.

Il trattamento economico suddetto dovuto al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed

Assistenziali, sono erogati dal Comune capo convenzione.

Per l'espletamento del servizio da un Comune associato all'altro è altresì riconosciuto al Segretario delle segreterie convenzionate il rimborso delle spese di viaggio, con l'utilizzo del mezzo proprio, attualmente fissato nella misura di 1/5 di benzina verde per ogni chilometro, salvo adeguamento in caso di variazione, nella misura stabilita dalla normativa vigente.

ART.9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese per la corresponsione al Segretario dei compensi di natura ordinaria, comprese le indennità, gli oneri riflessi, nonché le spese di partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale e il rimborso delle spese di viaggio.

Il riparto delle spese di cui sopra avviene sulla base degli orari indicati all'art. 2 e precisamente:

33,33% a carico del Comune di Siligo

33,33 % a carico del Comune di Banari

33,33% a carico del Comune di Martis

saranno contabilizzati e anticipati dal Comune capo convenzione, il quale comunicherà ai Comuni di Banari e Martis il dettaglio delle spese sostenute in quattro rate trimestrali. I Comuni di Banari e Martis provvederanno al rimborso degli importi a loro carico entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta.

I diritti di rogito, l'indennità di risultato ex art.42 CCNL 16.05.2001, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ex art.41 CCNL 16.05.2001, nonché ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni convenzionati o dovuti in virtù di disposizioni

statutarie, regolamentari o per decreto del Sindaco, saranno pagati direttamente dai Comuni a favore dei quali le prestazioni sono rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

Il rimborso delle spese per trasferte o missioni effettuate nell'interesse di uno solo dei Comuni convenzionati, verrà corrisposto al Segretario direttamente del Comune interessato.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, come richiamate in premessa, sarà inviata alla Prefettura UTG di Cagliari, a cura del Comune capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Siligo

Il Sindaco del Comune di Banari

Il Sindaco del Comune di Martis

